

LE NOVITA' DEL DECRETO C.D. "DESTINAZIONE ITALIA" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

PREMESSA

Sulla G.U. 21.2.2014, n. 43 è stata pubblicata la Legge 21.2.2014, n. 9 di conversione del DL n. 145/2013, Decreto c.d. "Destinazione Italia", contenente le novità di seguito sintetizzate.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 192/2005 che prevede l'obbligo dell'attestato di prestazione energetica (APE) per i contratti di compravendita immobiliare nonché per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, ora:

- **non è necessario allegare l'APE** al contratto di **locazione di una singola unità immobiliare**;
- l'assenza nel contratto della clausola con cui la parte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all'APE nonché la **mancata allegazione** dello stesso al contratto **non** determina più la **nullità del contratto ma** comporta l'applicazione di una **sanzione pecuniaria**;
- il certificatore, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio utili per l'APE, dovrà tenere conto anche del **raffrescamento derivante all'edificio dalle schermature solari mobili**.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

È riconosciuto un credito d'imposta a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

L'individuazione delle modalità operative, della decorrenza, delle cause di decadenza e revoca nonché di restituzione dell'importo indebitamente fruito dell'agevolazione in esame **è demandata ad un Decreto di prossima emanazione**.

SOGGETTI INTERESSATI

Il beneficio in esame spetta alle imprese:

- con un **fatturato annuo inferiore a € 500 milioni**;
- **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal **settore** economico in cui operano e dal **regime contabile** adottato.

In sede di conversione in legge è stata ampliata la tipologia di soggetti beneficiari, che ora comprende anche i **consorzi** e le **reti di impresa** che effettuano attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.

In tal caso, il credito d'imposta è ripartito secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO AGEVOLABILI

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti):

- a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
 - ❖ definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non utilizzabili per scopi commerciali;

- ❖ realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le **modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività dirette alla creazione di nuovi brevetti.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

- **personale** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- **costi della ricerca** svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca o presso detti enti, quella contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti / ottenuti in licenza da fonti esterne.

MISURA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'**importo massimo annuo di € 2,5 milioni** e, comunque, nei limiti di spesa delle risorse complessivamente disponibili (pari a € 600 milioni per il triennio 2014 – 2016):

- nella misura del **50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo**, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta, con decorrenza dal periodo d'imposta individuato dal predetto Decreto attuativo e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- sempreché siano sostenute **spese** per attività di ricerca e sviluppo **pari ad almeno € 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi** d'imposta.

Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, l'agevolazione è ridotta dal 50% al 40%, sempreché permanga la spesa incrementale.

Il credito d'imposta:

- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in esame l'impresa deve presentare un'**istanza telematica**, secondo le modalità che saranno definite con il predetto Decreto.

CONTROLLO DEL CREDITO SPETTANTE

L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo economico effettuano controlli in merito alla spettanza del credito in esame, sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive di Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione "sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000".

FINANZIAMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, "sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto" per:

- **l'acquisto di software, hardware o servizi** che consentano:
 - il miglioramento dell'efficienza aziendale;
 - la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, compreso il telelavoro;
 - lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
 - la connettività a banda larga e ultralarga;
- il **collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare**, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree in cui, a causa delle condizioni geomorfologiche, non è possibile l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o gli interventi infrastrutturali risultano scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- la **formazione qualificata**, nel campo ICT (Information and Communication Technology), **del personale** delle suddette imprese.

Detti finanziamenti sono concessi tramite **voucher di importo non superiore a € 10.000**.

Con un apposito Decreto saranno individuati le modalità di erogazione dei contributi in esame nonché lo schema standard del bando che le Regioni (alle quali le risorse disponibili vengono attribuite sulla base del numero di imprese registrate alla CCIAA) dovranno predisporre ai fini dell'accesso all'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RETE FISSA E MOBILE

Alle piccole / medie imprese di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE ovvero ai consorzi e reti di piccole e medie imprese che sostengono **spese per interventi di rete fissa e mobile** che consentano l'attivazione di servizi di **connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps** è riconosciuto, fino al 2016, un **credito d'imposta**:

- in misura **pari al 65% degli importi** rimasti a carico del soggetto;
- **fino ad un valore massimo di € 20.000**, nel limite delle risorse disponibili (€ 50 milioni).

Il credito d'imposta:

- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

Le modalità di fruizione dell'agevolazione in esame, di comunicazione delle spese effettuate, di decorrenza della data di spettanza del credito e di effettuazione dei controlli diretti a verificare la capienza dei fondi disponibili saranno individuati con un apposito Decreto.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI LIBRI

Al fine di "favorire la diffusione della lettura" sono previste agevolazioni in capo:

- agli esercizi commerciali al dettaglio;
- agli studenti.

L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

La versione originaria del Decreto in esame prevedeva il riconoscimento di un credito d'imposta ai fini IRPEF / IRES pari al 19% della spesa effettuata nell'anno, per un importo massimo di € 2.000, di cui € 1.000 per testi scolastici e universitari ed € 1.000 per altre pubblicazioni.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione sono invece ora previsti:

- il riconoscimento di un credito d'imposta all'esercizio di vendita al dettaglio di libri;
- la spettanza di un buono sconto agli studenti per l'acquisto di libri di lettura.

AGEVOLAZIONE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

A favore degli **esercizi commerciali** che effettuano la vendita di libri **al dettaglio** è prevista l'attribuzione di un **credito d'imposta per l'acquisto di libri**, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN (International Standard Book Number).

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto a decorrere dalla data individuata dal predetto Decreto e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

AGEVOLAZIONE PER GLI STUDENTI

Per ciascuno studente di un istituto di istruzione di secondo grado pubblico o paritario con sede in Italia il Ministero dell'Istruzione di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico e dei Beni culturali fisserà, nei limiti delle risorse disponibili, l'importo annuo del buono sconto che l'istituto rilascerà ad ogni studente al fine di ottenere uno **sconto del 19% per l'acquisto di libri di lettura** presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d'imposta suddetto.

PREDEDUCIBILITA' CREDITI E CONCORDATO PREVENTIVO

Con una disposizione di **natura interpretativa** dell'art. 111, comma 2, RD n. 267/42 è previsto che la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo ex art. 161 è subordinata alla condizione che:

- la **proposta**, il piano e la documentazione siano **presentati entro il termine** (anche prorogato) **fissato dal Giudice**;
- la **procedura** sia **aperta senza soluzione di continuità** rispetto alla presentazione della domanda.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.

È prevista la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di **compensare**, nel 2014, le **somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica Amministrazione**, a condizione che la **somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito** vantato.

Con un apposito Decreto saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione.

Studio Dott. Begni & Associati